



**ASSOGRAFICI**

Associazione Nazionale Italiana Industrie  
Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici

AG/mb  
Prof. n. 106/21

ALLE AZIENDE CARTOTECNICHE  
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI  
LORO SEDI

Milano, 23 dicembre 2021

**Oggetto: accordo di rinnovo del CCNL CARTAI CARTOTECNICI – aumenti di gennaio 2022 – mensilizzazione operai**

### **AUMENTI DI GENNAIO 2022**

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in merito al rinnovo del CCNL Cartai Cartotecnici, e d'intesa con Assocarta segnaliamo che, con decorrenza 1° gennaio 2022, è previsto l'incremento dei minimi di stipendio e salario.

Come noto, tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale introdotti dal Contratto, è stata inoltre introdotta una specifica voce retributiva denominata "Elemento di Modernizzazione Contrattuale" che ha, parimenti, decorrenza dal 1° gennaio.

TABELLA

CAT	par	TEM 2022 1° genn	EMC 2022 1° gen	incr tot 2022 1° gen	Minimi dal 1.1.2022
Quadro	250	39,22	9,80	49,02	2.596,96
Cat.AS	249	39,06	9,76	48,82	2.588,74
Cat.A	212	33,25	8,31	41,57	2.279,31
Cat.B1	188	29,49	7,37	36,86	2.077,46
Cat.B2S	182	28,55	7,14	35,69	2.026,47
Cat.B2	174	27,29	6,82	34,12	1.960,85
Cat.C1S	161	25,25	6,31	31,57	1.850,70
<b>Cat.C1</b>	<b>153</b>	<b>24,00</b>	<b>6,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.785,11</b>
Cat.C2	139	21,80	5,45	27,25	1.667,95
Cat.C3	129	20,24	5,06	25,29	1.584,57
Cat.D1	121	18,98	4,75	23,73	1.517,84
Cat.D2	111	17,41	4,35	21,76	1.434,11
Cat.E	100	15,69	3,92	19,61	1.342,22

## **MENSILIZZAZIONE OPERAI**

Ricordiamo, inoltre, che, come disposto dall'ipotesi di accordo sottoscritta il 28 luglio c.a. e come già indicato nella nota informativa diffusa in data 10 novembre a seguito dello scioglimento della riserva sull'applicabilità del Contratto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 avrà luogo la mensilizzazione dei trattamenti degli operai.

Diversi CCNL dell'industria vigenti prevedono già il sistema retribuito mensilizzato per operai ed impiegati (Chimici, metalmeccanici, tessile, etc.)

Nel rinnovo in oggetto, al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi di impiegati ed operai e di semplificare l'aspetto amministrativo, le parti hanno condiviso l'opportunità di estendere la retribuzione mensilizzata anche agli operai, senza oneri o vantaggi per alcuna delle parti.

**La mensilizzazione della retribuzione valida per tutti i lavoratori in azienda entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.**

La retribuzione mensile comporta, in estrema sintesi, che il dipendente mensilizzato percepisce ogni mese la stessa paga, a prescindere dalle giornate del mese stesso, mentre il dipendente con retribuzione oraria in alcuni mesi percepisce una retribuzione leggermente maggiore, in altri leggermente minore (le variazioni si compensano, portando al medesimo risultato).

In particolare, la mensilizzazione della retribuzione è di fatto una semplificazione del calcolo della retribuzione che viene erogata in misura fissa mensile **utilizzando il divisore orario contrattuale (173)** anziché sulla base delle ore effettivamente lavorate ogni singolo mese.

Tale modalità di calcolo non comporta differenze retributive rispetto alla paga oraria in quanto non è altro che una media annuale delle ore lavorabili di ogni singolo mese dell'anno.

La mensilizzazione viene normalmente applicata per il calcolo delle seguenti casistiche standard:

- retribuzione per lavoro ordinario;
- godimento ferie, ROL ed Ex Festività;
- festività infrasettimanali godute;
- permessi sindacali;
- malattie entro i tre giorni (carenza);
- altre assenze retribuite che non prevedano indennità e/o integrazioni da parte degli enti assistenziali.

Per effetto di quanto sopra il lavoratore, a prescindere dalla quantità di ore ordinarie

lavorate e dalle ore di ferie e/o festività godute, percepirà sempre l'intera retribuzione lorda mensile pari a 173 ore.

#### **Gestione delle variabili del mese.**

Le variabili diverse da ferie, ROL, Ex Festività e festività godute, è prassi che continuino ad essere trattate sulla base della effettiva prestazione lavorativa, ad esempio:

- maggiorazioni per lavoro in turni (diurno o notturno);
- lavoro festivo;
- lavoro domenicale;
- lavoro straordinario.

Il lavoratore continuerà pertanto a percepire mese per mese la retribuzione per lavoro straordinario, le maggiorazioni per lavoro a turno e per il lavoro festivo e domenicale sulla base delle ore effettivamente prestate.

#### **Assenze.**

Le assenze che comportano pagamento della retribuzione verranno evidenziate nel prospetto retributivo (LUL) ai soli fini figurativi e/o ai soli fini di separata contabilizzazione dei singoli istituti.

In base al tipo di assenza verranno esposte le eventuali indennità a carico dell'istituto e le integrazioni a carico azienda (se dovute). A titolo esemplificativo tali assenze possono essere quelle per:

- maternità obbligatoria
- malattia
- infortunio sul lavoro
- congedi parentali
- assenze L. 104

Qualora le esigenze derivanti dalle normative assistenziali/previdenziali richiedessero un assoggettamento di taluni istituti secondo sistemi di calcolo a giorni, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi erogati in misura fissa mensile e che per loro natura possono avere riflessi sulle componenti indirette della retribuzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assunzione nel corso del mese, al lavoratore verrà riconosciuta la retribuzione afferente alle ore effettivamente lavorate.

Infine, la mensilizzazione della retribuzione operai è determinante per il processo di armonizzazione della disciplina operai/impiegati condiviso dalle parti stipulanti,

finalizzato al superamento delle differenti disposizioni normative riferite ad istituti analoghi. In sede di stesura, saranno pertanto modificati i seguenti articoli:

- 49 Nomenclatura
- 60 Cambio delle squadre per lavoro a turni
- 61 Interruzioni e sospensioni di lavoro
- 62 Recuperi
- 63 e 77 Giorni festivi
- 64 e 79 Ferie
- 65 e 80 Permessi
- 66 e 81 Congedo matrimoniale
- 68 e 85 Aumenti periodici di anzianità
- 71 e 90 Ferie e ROL solidali
- 72 e 82 Corresponsione della retribuzione e delle competenze di fine rapporto
- 92 Certificato di lavoro
- 32 e 93 Regolamento interno e Norme speciali
- 99 Corresponsione della retribuzione – quota oraria

Per le aziende che già applicano la mensilizzazione della retribuzione per gli operai verranno mantenuti gli accordi e le prassi in essere, salvo diversa intesa tra le Parti aziendali.

Cordiali saluti.

Dott. Alberto Gamba

RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

